

M-DG		
PROCURA DELLA REPUBBLICA di MODENA		
U3602302105		
N. 1920		
- 9 LUG. 2014		
UOR	CC	RUC
Funzione 1	Mat. 97	Altra 3
Fascicolo		Subfascicolo

Protocollo d'intesa

per la trattazione delle notizie di reato ex art. 2, co. 1 bis, D.L. n. 463/1983,
 art. 1, co. 1172, L. n. 296/2006 e art. 39 L. 183/2010

TRA

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
 Direzione Provinciale INPS di Modena**

e

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena

Il giorno 5 marzo 2014 presso gli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena (in appresso anche più brevemente "Procura"), rappresentata, ai fini del presente atto, dal Procuratore della Repubblica dott. Vito Zinca

e

L'INPS, Direzione provinciale di Modena (in appresso anche più brevemente "INPS" o "Istituto"), rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore dott. Francesco Cimino

VISTI

- l'art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini";
- l'art. 1 comma 1172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007);
- l'art. 39 della legge 4 novembre 2010 n. 183 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (Collegato Lavoro);
- l'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" con cui è stato previsto l'obbligo della trasmissione telematica delle denunce contributive da parte dei datori di lavoro;
- l'art. 15 della legge 15 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge n. 15/2005 e dal D. Lgs. n. 104/2010 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (Trasparenza atti amministrativi);

- l'art. 43 del D.P.R. n.445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e parlamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione digitale;
- il D.L. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge n. 24/2010 "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario";
- il Decreto del Ministero della Giustizia del 21.02.2011 n. 44;
- l'art. 408 cpp;

CONSIDERATO

- che assume dimensioni sempre crescenti il già rilevante flusso delle notizie di reato riferite agli accertamenti automatizzati d'ufficio effettuati dall'INPS in merito alla violazione dell'art. 2 del D.L. n. 463/1983, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, anche in combinato disposto con l'art. 1, comma 1172, della L. n. 296/2006 (assicurati del settore agricolo) e con l'art. 39 L. n. 183/2010 (assicurati della gestione separata);
- che è di comune interesse concordare e coordinare le attività svolte nella predetta materia, in ragione della propria competenza, dagli uffici da essi rispettivamente rappresentati;
- che si rende, altresì, necessario prevedere metodiche dirette, per un verso, alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure al fine di rendere più veloce ed efficiente la trattazione giudiziaria da parte della Procura delle notizie di reato trasmesse dall'INPS, dall'altro verso, a ridurre l'impegno del personale dei rispettivi uffici impegnato nei procedimenti penali nascenti dalle predette notizie di reato;
- che l'INPS è in grado tramite i propri applicativi informatici di verificare l'esattezza dei dati anagrafici e contributivi, nonché di riscontrare ulteriori informazioni che occorrono alla Procura per gestire correttamente il procedimento penale;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1
Flusso delle denunce

L'INPS trasmetterà alla Procura con periodicità settimanale, con esclusione della giornata di lunedì, le notizie di reato in blocchi separati distinte in quattro tipologie:

- a. ipotesi di non punibilità per intervenuto versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, prevista al comma 1 bis dell'art. 2 del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638;
- b. ipotesi di intervenuto versamento decorso il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;
- c. ipotesi per cui l'entità della violazione è di importo modesto stabilito dalla Procura in € 500,00 e da essa modificabile con comunicazione all'INPS;
- d. ipotesi residuali.

Art. 2
Informativa sulle archiviazioni

Per le ipotesi di cui ai punti a, b e c dell'art. 1, l'INPS si impegna a non richiedere di essere avvisato dell'eventuale archiviazione, ai sensi dell'art. 408 c.p.p., consentendo una riduzione dei tempi di smaltimento delle pratiche.

La Procura della Repubblica si impegna a curare mensilmente a mezzo dell'ufficio di segreteria del magistrato procedente, la trasmissione alla casella di posta elettronica direzione.modena@inps.it delle richieste dei provvedimenti di archiviazione avanzate al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1.

Art. 3
Documentazione

L'INPS si impegna, per le ipotesi di cui al punto d) dell'art. 1, a garantire la completezza della documentazione allegata alle comunicazioni di notizia di reato, in particolare con riferimento a:

- aziende con dipendenti
- copia della missiva di messa in mora firmata e spedita;
 - copia della ricevuta di ritorno;
 - copia del modulo UniEmens.

aziende agricole

- copia della missiva di messa in mora firmata e spedita;
- copia della ricevuta di ritorno;
- copia del modulo DMAG.

committenti gestione separata

- copia della missiva di messa in mora firmata e spedita;
- copia della ricevuta di ritorno;
- copia del modello UniEmens.

L'INPS si impegna ad accorpere le comunicazioni delle notizie di reato riguardanti lo stesso datore di lavoro.

L'INPS si impegna, altresì, a fornire al P.M. assegnatario del procedimento ogni eventuale precisazione scritta su circostanze che necessitano di chiarimenti.

A corredo della comunicazione della notizia di reato, l'INPS assume l'impegno di allegare alla stessa l'indicazione del dipendente della Direzione provinciale INPS eventualmente da citarsi per specifiche necessità istruttorie o, nel caso in cui la testimonianza sia disposta dal Tribunale, a richiesta di una delle parti o d'iniziativa.

Art. 4

Precisazioni relative alla comunicazione delle notizie di reato

Con riferimento ad ogni comunicazione di notizia di reato, viene richiamato quanto segue:

- a) il luogo del reato è Modena per l'intero territorio provinciale;
- b) si certifica ad ogni effetto di legge che le attestazioni delle denunce contributive allegate alla notizia di reato sono copia conforme agli originali telematici - trasmessi dal datore di lavoro o da suo delegato - residenti sui server nazionali INPS, in applicazione dell'art. 44, co. 9, L. n. 326/2003;
- c) l'attestazione "*ha trattenuto/non ha trattenuto le quote contributive a carico dei dipendenti*" riportata nell'ultima parte delle denunce mensili allegate alla notizia di reato è inserita direttamente dal datore di lavoro ed a tale proposito si precisa che:
 - la dichiarazione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento (termine ultimo per la presentazione della denuncia mensile) e cioè quando al datore di lavoro è già noto se ha pagato o meno le retribuzioni ai lavoratori;
 - l'azienda è obbligata a far corrispondere il contenuto delle denunce mensili con tutte le registrazioni effettuate sul Libro Unico del Lavoro;
 - nel caso in cui le retribuzioni non siano state corrisposte, è il datore di lavoro ad essere tenuto ad inserire nella denuncia

mensile la dicitura "non ha trattenuto le quote contributive a carico dei lavoratori dipendenti";

- l'INPS non ha competenza istituzionale ad accertare la corresponsione o meno delle retribuzioni da parte del datore di lavoro.

Art. 5

Presenza di testi alle udienze


In presenza della predetta documentazione la Procura non richiederà la citazione in giudizio di un funzionario dell'INPS come teste.

Art. 6

Durata

Il presente protocollo ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà soggetto ad eventuale revisione da concordarsi tra le parti in relazione ai risultati concreti della sua attuazione.

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Modena
dott. Vito Zancani



Il Direttore provinciale INPS
di Modena
dott. Francesco Cimino

